

Spett. Comune di Moglia
Piazza Matteotti, 2
46024 Moglia, Mantova (MN)
c.a. Arch. Alessia Giovanelli

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Variante al PdS e procedure di Vas e verifica Vas.

In regione Lombardia la procedura di VAS per le varianti al PdR e PdS sono normati dalla D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, che approva il modello organizzativo 1u. Quest'ultimo prevede al punto 2.3: Esclusione dalla Valutazione Ambientale – VAS e dalla verifica di assoggettabilità, le varianti che rientrino nei seguenti casi:

a) *per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:*

- alle correzione di errori materiali e rettifiche;
- all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettivo situazione fisico e morfologico dei luoghi, ivi inclusi ali effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze,
- al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
- *ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;*
- a specificare lo normativa di piano, nonchè a renderlo congruente con disposizioni normative sopravvenute eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi uno rideterminazione ex novo della disciplina delle Aree;
- *ad individuare Ambiti territoriali in Attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.*

b) *modifiche necessarie per l'Adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale.*

c) *per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate*

- all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;

- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle Amministrazioni comunali;

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti ai provvedimenti di Autorizzazione di opere singole che nonno per legge l'effetto di variante. Fermo restando l'applicazione della disciplino in materia di VIA, lo valutazione ambientale strategico non è necessaria per la localizzazione delle singole opere:

e) per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui allo art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di Aree per Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale,

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, lo riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Alla luce di quanto sopra esposto la variante in esame ha come finalità (dalla relazione di variante):

la Variante al Piano dei Servizi -mod. 2 è stata originata per motivi legati all'esigenza di un perfezionamento sia di tipo grafico che normativo. In prima istanza, si è resa necessaria per uniformare alcune informazioni tra gli elaborati di PGT, ed in particolare per integrare nel Piano dei Servizi le informazioni relative ai Piani Organici della Ricostruzione (POR), già presenti nell'apparato cartografico del Piano delle Regole e disciplinati dalle disposizioni attuative ad esso collegate.

È emersa inoltre l'esigenza di definire, dettagliare, nonché disciplinare, nelle disposizioni attuative del PGT, alcuni aspetti afferenti alla materia dei POR, tra i quali anche la necessità, per alcuni di questi ambiti di pianificazione, di ricorrere a vincolo preordinato all'esproprio per l'acquisizione delle aree e degli immobili ad essi assoggettati.

Nel caso in esame tutte le variazioni ricadono fra quelle sottolineate in precedenza e pertanto la variante al PdS del PGT non risulta assoggettabile ne a procedura di VAS ne a quella di Verifica.

Casalmaggiore 14 luglio 2020

Dr. Gianluca Vicini

